

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 63/68/2011

Svolgimento del processo

In data 04.06.2009 la ricorrente CASTELLO MALVEZZI S.r.l. con sede in Brescia, in persona del legale rappresentante Signora Be. En., rappresentata e difesa dal Rag. Francesca Seniga con Studio in Brescia, ha presentato ricorso avverso cartella esattoriale per un credito di imposta indebitamente compensato per un totale di € 1.603,60. Copia del ricorso è stato presentato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia in data 04.06.2009. Il tutto trae origine dal fatto che alla ricorrente era stato concesso un beneficio fiscale di € 1.603,60, relativamente agli incentivi fiscali di cui alla legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, Bando 2002. Tale credito poteva essere utilizzato in compensazione sul modello di pagamento F24. La Società aveva dunque proceduto alla suddetta compensazione, operando correttamente con l'indicazione del codice tributo 3887, secondo le disposizioni di legge, contestato successivamente con avviso di irregolarità da parte dell'Ufficio in quanto non era stato indicato (così come invece richiesto, a pena di decadenza) nel rigo RU81 del modello Unico 2006. Concludeva la ricorrente chiedendo in via principale la possibilità di poter presentare una dichiarazione dei redditi integrativa di quella affetta di errore. In via subordinata la condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio e con vittoria di spese.

In data 04.06.2009 la ricorrente ha presentato istanza di sospensione che è stata discussa in data 10.07.2009 e che la Commissione ha rigettato in considerazione della mancata prova del periculum in mora.

In data 01.09.2009 si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Brescia 1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto di impugnazione, in via pregiudiziale, ancora l'inammissibilità del ricorso in quanto "ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri". Nel merito e senza pregiudizio alcuno per eccezioni di rito rileva che il fulcro della questione è il credito d'imposta che per poter essere utilizzato doveva essere indicato, a pena di decadenza nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale era stato concesso. Ma poiché l'odierna ricorrente ha ommesso tale indicazione la stessa è decaduta dal beneficio. "Anche per la emendabilità della dichiarazione la norma stabilisce che la dichiarazione correttiva deve esser presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo". Conclude chiedendo di rigettare le istanze per inammissibilità e nel merito e con condanna alle spese. L'Agenzia delle Entrate, presentava memoria in data 12.11.2009 ed osservava che controparte aveva evitato di rispondere alla prima delle molteplici eccezioni di rito che l'Ufficio svolge nel proprio atto di costituzione e cioè l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.Lgs 546/92. Il fulcro dell'intera vicenda è che la fantomatica dichiarazione correttiva non è mai stata presentata e, come già rilevato nell'atto di costituzione, la ricorrente ha chiesto al Collegio di dare la "possibilità di poter presentare una dichiarazione dei redditi integrativa di quella affetta da errore". Conclude l'Ufficio chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata di respingere lo stesso in quanto infondato e pretestuoso, e con vittoria di spese.

In data 04.12.2009, la CTP di Brescia con sentenza n. 136/1/09, rigettava il ricorso condannando la ricorrente al pagamento, in favore dell'Ufficio resistente, della somma di € 1.251,00 a titolo di spese legali.

La motivazione della sentenza, ad eccezione della richiesta della inammissibilità, in quanto la parte aveva provato documentalmente che il ricorso, avverso la cartella, era tempestivo. La questione relativa agli incentivi fiscali previsti, per il settore del commercio, sottoforma

di crediti di imposta dall'art. 11 Legge 449/97, si richiamano e applicabili le disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 Legge 317/1991 che prevedono e stabiliscono, nel loro combinato disposto, che il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale viene concesso il beneficio. Quindi, come fondatamente argomentato ed eccepito dall'Ufficio, il credito di imposta in oggetto doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale era stato concesso. La ricorrente invece, ha omesso tale indicazione e l'ha omessa anche nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Dunque, l'omessa indicazione del credito di imposta in oggetto anche nella dichiarazione correttiva risulta inequivocabile e ampiamente comprovata in base agli atti di causa. In data 09.07.2010 la ricorrente ha presentato appello alla sentenza ribadendo i principi e le tesi espletate in primo grado. La ricorrente nel proprio appello eccepisce innanzitutto la carenza di motivazione della sentenza, infatti la sentenza impugnata disattende i precetti costituzionali di cui all'art. 111 comma 6 ed art. 132 c.p.c. in tema di motivazione. L'estrema concisione della motivazione, in diritto, determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. I vari pronunciamenti di giurisprudenza che si sono occupati della vicenda della ritrattabilità della dichiarazione, si fa riferimento alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 15063 del 25.10.2002, in base al quale al contribuente deve essere riconosciuta la possibilità di emendare la dichiarazione originaria, se da questa deriva l'assoggettamento del contribuente a oneri più gravosi di quelli che devono effettivamente rimanere a suo carico. Il contribuente può quindi rettificare a suo favore le dichiarazioni entro gli stessi termini che ha l'Ufficio per effettuare l'accertamento. In sostanza si riconosce che il contribuente ha la possibilità di emendare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento per ottenere l'irrogazione di sanzioni minori rispetto alla misura edittale. Il contribuente che voglia rettificare una dichiarazione già presentata può operare: 1) nel caso in cui il termine della dichiarazione non è ancora scaduto, potrà presentare una dichiarazione correttiva che sostituisce la precedente e nel caso in cui sia favorevole al contribuente non determina l'applicazione della sanzione; 2) nel caso in cui il termine, già scaduto, potrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata: la dichiarazione integrativa sostituisce la precedente. Conclude la ricorrente chiedendo, in via principale la riforma integrale della sentenza e l'annullamento della cartella esattoriale, in via subordinata la condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio e con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 22.09.2010 ha presentato appello incidentale riproponendo le eccezioni già formulate nel grado precedente cioè l'inammissibilità del ricorso per mancanza di petitum. Il fulcro della questione è: il credito di imposta di cui si discute, per poter essere utilizzato, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale viene concesso. Ma poichè l'appellante ha omesso tale indicazione, la stessa è sic e simpliciter decaduta dal beneficio. Nel ricorso in appello la ricorrente asserisce che il termine per presentare una dichiarazione integrativa, anche come quello di specie, è quello di cui al comma 8 dei DPR 332/98 e questo perché lo stesso non parlerebbe nè di una rettifica a favore del contribuente né di una a sfavore. In definitiva, la ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di decadenza, il credito di imposta nel quadro RU del modello Unico 2006. Come extra ratio, avrebbe potuto integrare "a favore" la precedente dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione di quella al periodo di imposta successivo, sulla base della chiara disposizione di Legge. Non avendo intrapreso nè l'una nè l'altra strada, la validità della cartella di pagamento va confermata, così come la sentenza di prime cure. Conclude

t'Ufficio chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di petitum, rigettare integralmente l'appello proposto e con vittoria di spese.

Motivi della decisione

La Commissione rileva che le argomentazioni di parte in ordine ai tempi stabiliti dalla Legge (art. 2 comma 8 DPR 322/98) sulla base dei quali è possibile emendare o rettificare una dichiarazione dei redditi (31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) appaiono tutto sommato condivisibili alla luce anche delle recenti interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione, fatte proprie anche da pronunce intervenute da Commissioni di merito. Si osserva inoltre che la fattispecie in questione concernendo un credito di imposta che, per poter essere utilizzato deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale viene concesso, mentre nel caso in questione, il credito di imposta, pur essendo stato utilizzato, non è stato esposto nella dichiarazione dell'anno 2005. La Commissione riscontra altresì, che la dichiarazione in questione risulta essere stata emendata, sulla scorta dei documenti prodotti dalla parte, con idonea dichiarazione integrativa trasmessa telematicamente il 24.12.2010 e, quindi, nel termine di quattro anni previsto dalla Legge, per cui ne consegue che la rivendicazione dell'applicazione dell'art. 3 comma 8 DPR 332/98, richiesta dalla parte, (attraverso il ricorso originario avverso la cartella e l'appello avverso la sentenza di primo grado) deve trovare applicazione.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del proposto appello ed in ritorni della sentenza di primo grado, annulla l'originaria cartella di pagamento e compensa tra le parti le spese di entrambi i giudizi.